

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE



VALCERESIO

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane

Istituto Tecnico Turismo

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) - ☎ Tel. 0332856760 - 📠 Fax 0332474918



Prot. vedi segnatura

Bisuschio, 30 maggio 2022

Circolare n.565

**Ai Docenti
 Atti/Sito**

Oggetto: Scrutini finali a.s.2021/2022-VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (Art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020 come sostituito dall'Art.9 del DL 24 marzo 2022 n.24).

Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione dei signori docenti sulla necessità che la valutazione degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

Valutazione scuola secondaria di secondo grado

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza ed eventualmente a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Sospensione del giudizio

Come da Regolamento di Valutazione, ai sensi dell'art. 4 c.6 del DPR n. 122/2009 nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. In caso di sospensione di giudizio il Consiglio di classe deve motivare le carenze e fornire indicazioni per il recupero.

Di norma si procede alla sospensione del giudizio in presenza di un numero inferiore a 4 (quattro) di valutazioni insufficienti nelle discipline di studio (voto inferiore a 6/10). Il Consiglio di classe, pertanto, procede al "rinvio della formulazione del giudizio finale", riservandosi la decisione definitiva in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Per ciascuno studente con "*giudizio sospeso*" l'esito dello scrutinio relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie (DPR 122/09, articolo 4, comma 6). Inoltre i docenti delle discipline con valutazione negativa, terminato lo scrutinio, provvedono a compilare la SCHEDA COMUNICAZIONE CARENZE FORMATIVE per le famiglie precisando:

- voto e carenze a fine anno;
- modalità di verifica (tipologia delle prove: scritta, orale, pratica/grafica, ecc)
- argomenti oggetto della verifica, richiamando il programma attuato e le UDA sviluppate.

Interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi

Sulle forme, le modalità e i tempi del recupero delle carenze formative si rimanda si fa riferimento alle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui emergano carenze in una o più discipline (corsi di recupero post valutazione finale in ore extracurricolari, studio autonomo, ecc)

A conclusione dei suddetti interventi didattici, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

Verifica del recupero e integrazione dello scrutinio finale.

Il saldo del debito formativo sarà verificato tramite prove specificatamente predisposte, somministrate, secondo calendario dell'Istituto, e valutate negli esiti, dal docente del Consiglio di Classe titolare della disciplina oggetto del recupero. In tutti i casi i Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo (Cfr. art. 3, D.M. 80/2007).

Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. I docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Tipologia e modalità di somministrazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

Valutazione di Educazione Civica

Premesso che il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico, si rammenta che l'art.2 della L 92 /2019 , comma 6, dispone che " *l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122*". In sede di scrutinio il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'EducazioneCivica.

Pertanto in prossimità della chiusura del secondo quadrimestre i docenti che concorrono allo svolgimento delle UDA di Educazione Civica, della durata di almeno 33 ore, concludono nei tempi programmati le attività di propria competenza fornendo ai coordinatori per l'Educazione Civica delle proprie classi, gli elementi conoscitivi utili ai fini della valutazione degli studenti.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi nonterminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Ferma restando che in caso di giudizio sospeso le modalità di recupero delle carenze formative relative all'Educazione Civica sono decise in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, l'accertamento del recupero delle carenze formative è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, **in sede di verifica del recupero (solo prova orale) e integrazione dello scrutinio finale.**

Nuovi percorsi degli istituti professionali e PFI

Come è noto, i nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, sono caratterizzati da forti innovazioni didattiche e organizzative e dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che rappresentano l'asse portante del nuovo ordinamento.

Uno degli elementi distintivi risiede nella *progettazione interdisciplinare*, che da un lato fa riferimento ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze comuni a più discipline e insegnamenti e, dall'altro, si fonda sulle *Unità di Apprendimento* (UdA) confluenti nel **Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)**, documento che accompagna l'alunno durante l'intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata.

Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 11981 del 4 giugno 2019 opportunamente coordinate con la nota MPI prot. 699 del 6.05.2021. Pertanto, **nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all'adeguamento, ovvero alla revisione del PFI, mentre nei casi di non ammissione, si procede alla rimodulazione del suddetto documento.**

DM 267/2021 e Certificazione delle competenze

Con il DM 267/2021 è adottato il modello di «Certificato di competenze» di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al medesimo decreto legislativo, il cui modello è riportato all'allegato A, al decreto.

Il modello di «Certificato di competenze» di cui al precedente comma 1 è rilasciato, a richiesta dell'interessato, nel corso delle singole annualità, ovvero al termine delle prime quattro annualità del percorso di studio, tra l'altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell'istruzione professionale ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (leFP), nonché per consentire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di leFP.

La certificazione delle competenze operata con il modello di cui al comma 1 costituisce una caratterizzazione dell'assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed è resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

Ammissione all'Esame di Stato dei candidati interni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017** (b. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 e c. svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso). L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato, per i candidati che conseguono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

La valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'Esame di Stato, è effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP).

La valutazione periodica e finale

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione.

La valutazione degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ed è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni - presieduti dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel documento di valutazione a ciascuna disciplina è attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di apprendimento in coerenza con quanto stabilito nel Regolamento di Valutazione alunni che esplicita i descrittori delle conoscenze/abilità/competenze acquisite.

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza, dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la scuola.

Composizione del consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale

In sede di valutazione periodica e finale, il Consiglio di classe è composto:

- da tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, e gli insegnanti tecnico-pratici anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria (art. 5 della Legge 124/1999 e CM 28/2000);
- dai docenti di sostegno che partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe (art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994), avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- dall'insegnante di religione cattolica, soltanto per gli allievi che si sono avvalsi di quest'ultimo insegnamento per i quali non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione;

- dai docenti che svolgono attività alternativa alla religione che partecipano a pieno titolo alle riunioni di tutti gli OO.CC., comprese le operazioni di valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti (*Capi IV della CM n. 316 del 28/10/1987*). Hanno titolo, inoltre, ad attribuire il credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività alternative (*nota MIUR n. 695 del 9/2/2012*)

Conduzione dello scrutinio

La conduzione dello scrutinio compete al dirigente scolastico, o coordinatore delegato, e vede coinvolti tutti i docenti del consiglio di classe. Ogni docente avanza proposte di voto sulla propria specifica disciplina/ambito disciplinare, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola o in modalità a distanza, corretti e classificati durante l'ultimo periodo delle lezioni (*Art. 79 del R.D. 653/1925*). Tali tipologie e forme di verifica utilizzate in itinere sono esplicitate, unitamente alle modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo nel PTOF cui si rimanda. Ciò al fine di rendere l'intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento;

Tutti i voti dei docenti si intendono proposti e tutte le decisioni sono assunte dal Consiglio di Classe collegialmente (all'unanimità o a maggioranza). Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente discusse, seguono l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Tale procedura vale sia per gli scrutini per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva che per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato.

Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente (art. 37 comma 3 D.Lgs 297/94). Il Presidente del Consiglio di Classe non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

Per quanto concerne criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, criteri generali per l'attribuzione dei voti numerici nelle discipline e per la valutazione del comportamento, validità dell'anno scolastico e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, i criteri generali per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dagli studenti si rimanda al Regolamento di valutazione degli studenti/PTOF come integrato in relazione al numero minimo di verifiche che ciascuna disciplina somministra durante il corso dell'anno scolastico. Le verifiche e le conseguenti valutazioni sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa.

Valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'Esame di Stato, è effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP) come adattati sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Nell'ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell'allievo, ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (D. Lgs. n.297/94).

Per gli alunni con disabilità le prove devono essere opportunamente adattate, a cura dei docenti del consiglio di classe, in modo da armonizzare le prove stesse, il PEI e gli insegnamenti impartiti e di consentire di evidenziare i progressi dell'alunno, in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali e alle potenzialità emerse. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di valutazione con gli ausili loro necessari, utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il suddetto piano educativo individualizzato. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto disposto dall' articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe,

tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Scrutini classi prime IP nuovo ordinamento e definizione del “Progetto formativo individuale”

Per la valutazione finale i Consigli di Classe terranno conto delle innovazioni introdotte in ordinamento con il D.Lgs. 61/2017, del D.M. 24 maggio 2018, n. 92 e della nota MIUR n. 11981/2019. La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è strutturato il Progetto Formativo Individuale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo (D.Lgs 61/2017 – ndr). Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. La valutazione intermedia da effettuarsi al termine del primo anno è riferita ai soli risultati delle attività inserite nel PFI .

Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 11981 del 4 giugno 2019 opportunamente coordinate con la nota MPI prot. 699 del 6.05.2021. Pertanto, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all'adeguamento, ovvero alla revisione del PFI, mentre nei casi di non ammissione, si procede alla rimodulazione del suddetto documento.

Il Dirigente Scolastico

Maria Carmela Sferlazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93